

Dicastero Amministrazione

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1536/2006 concernente la modifica del Regolamento Comunale con l'introduzione dell'art. 39a sulla delega dell'esercizio del diritto di iniziativa legislativa e referendum facoltativo in materia cantonale (art. 41, 42 Costituzione cantonale)

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

nel corso del 1997 il Gran Consiglio approvava la revisione generale della Costituzione cantonale.

Quest'ultima terminava il suo iter d'approvazione con la convalida dell'elettorato in occasione della votazione cantonale del 14 dicembre 1997.

Il legislatore con la stesura della nuova carta fondamentale (costituzione) ha ritenuto opportuno introdurre la possibilità per i Comuni di presentare in ogni tempo al Gran Consiglio una domanda di iniziativa popolare, come pure di sottoporre a voto popolare, nella forma del referendum, talune decisioni adottate dall'organo legislativo Cantonale (Gran Consiglio), quali in particolare:

- le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.-- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.-- per almeno 4 anni;
- gli atti di adesione ad una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

A tale possibilità, secondo quanto previsto dall'art. 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici, necessita che ogni Comune interessato sottoponga all'Assemblea o al Consiglio Comunale una formale proposta di adesione.

Una novella legislativa che si rende di particolare interesse per le Associazioni in rappresentanza dei Comuni (ACUTI, CoReTi, ecc.) laddove si ritiene opportuno rimettere al voto popolare talune decisioni adottate dal Gran Consiglio i cui effetti risultano penalizzanti per gli Enti locali. Purtroppo però iniziative intraprese in questo contesto si sono rilevate di difficile applicazione per i motivi che seguono.

L'art. 42 della Costituzione Cantonale stabilisce le condizioni che devono essere ossequiate qualora si volesse usufruire del diritto di referendum e meglio:

- la domanda di referendum deve essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione dei decreti esecutivi adottati dal Gran Consiglio e deve ottenere l'adesione di almeno 1/5 dei Comuni del Cantone Ticino.

Se non si pongono particolari problemi per il diritto di iniziativa, diversamente per espletare il diritto di referendum in ambito cantonale secondo quanto previsto dall'art. 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici, necessita per il Municipio sottoporre al Consiglio comunale una proposta di adesione con un preciso messaggio municipale. Quest'ultimo deve comunque ossequiare i termini di invio di trenta giorni previsti dalla Legge organica comunale, affinché il legislativo comunale possa deliberare.

Ciò comporta un limite estremamente ristretto per l'Esecutivo nel valutare l'opportunità di adesione ed intraprendere tutti i passi necessari previsti dalla Legge per permettere al Consiglio comunale di aderire in via definitiva.

Si delinea così la possibilità peraltro prevista al cpv. 2 dell'art. 147 della Legge sugli esercizi politici, di introdurre una delega a favore del Municipio sulle decisioni di adesione al referendum facoltativo, con l'inserimento a Regolamento comunale di un nuovo articolo del seguente tenore:

Articolo	Descrizione
art. 39a <i>Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni (art. 41, 42 Costituzione cantonale)</i>	¹ <i>L'esercizio dei diritti di iniziativa legislativa e referendum facoltativo del Comune in materia cantonale compete al Municipio.</i> ² <i>Il Consiglio Comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum o ritirarne l'adesione. La proposta deve essere sottoposta in occasione di una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge, oppure - se il Consiglio Comunale è già riunito nei termini utili per altri oggetti - essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri e presentata almeno 15 giorni prima della seduta.</i>

L'introduzione di questo nuovo articolo, a cui si invita l'Onorando Consiglio comunale di aderire, permetterà all'Esecutivo di muoversi più celermente su temi di attualità ed interesse sovracomunale in cui si ritiene conveniente sottoporre a voto popolare talune decisioni adottate dall'organo legislativo cantonale.

p.q.m., si chiede a voler

risolvere

1. *E' approvata la modifica del Regolamento Comunale con l'introduzione di un nuovo articolo 39a del seguente tenore:*

Articolo	Descrizione
art. 39a Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni (art. 41, 42 Costituzione cantonale)	¹ L'esercizio dei diritti di iniziativa legislativa e referendum facoltativo del Comune in materia cantonale compete al Municipio. ² Il Consiglio Comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum o ritirarne l'adesione. La proposta deve essere sottoposta in occasione di una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge, oppure - se il Consiglio Comunale è già riunito nei termini utili per altri oggetti - essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri e presentata almeno 15 giorni prima della seduta.

2. *l'entrata in vigore avverrà compatibilmente con la crescita in giudicato della presente decisione e riservata la ratifica del Consiglio di Stato, per delega la SEL.*

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		•